



COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALSASSINA, VALVARRONE, VAL D'ESINO E RIVIERA E DEL PARCO REGIONALE DELLA GRIGNA SETTENTRIONALE

(art. 81 della L.R. n.12/2005 s.m.i.)

REGOLAMENTO

Approvato con Delibera dell'Assemblea n.3 del 10.03.2015

10 marzo 2015



INDICE

- Art. 1** Istituzione
- Art. 2** Competenze
- Art. 3** Composizione e requisiti
- Art. 4** Nomina
- Art. 5** Convocazione
- Art. 6** Quorum strutturale e funzionale
- Art. 7** Istruttoria tecnico-amministrativa e verbalizzazione e formulazione del
parere
- Art. 8** Documentazione tecnica
- Art. 9** Criteri di valutazione
- Art. 10** Sopralluoghi
- Art. 11** Audizioni dei progettisti e di tecnici esperti
- Art. 12** Compensi
- Art. 13** Durata della Commissione



ART. 1 ISTITUZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 80 e 81 della legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e ss.mm.ii. è istituita la Commissione per il paesaggio della Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera (di seguito denominata Commissione)
2. La Commissione opera ai sensi dell'articolo 80 comma 3-bis e ai sensi del comma 5 della L.r. 11 marzo 2005 n.12 e ss.mm.ii. in qualità di Ente gestore del Parco regionale della Grigna settentrionale (L.R. 12/2011)

ART. 2 COMPETENZE

La Commissione per il Paesaggio, ai sensi del comma 3 dell'art. 81 della L.r.12/2005, si esprime obbligatoriamente :

- a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del d.lgs.42/2004 di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;
- b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano territoriale paesistico regionale;
- c) di ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

La Commissione per il Paesaggio è inoltre competente a esprimere parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, di competenza dell'Ente Parco, nei territori compresi all'interno del perimetro del Parco.

ART. 3 COMPOSIZIONE E REQUISITI

1. La Commissione si compone di 5 membri, compreso il Presidente. Il Presidente della Commissione deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureato ed almeno quinquennale se diplomato, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere l'audizione del tecnico del Comune nel cui territorio ricade l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica.



ART. 4 NOMINA

1. La Commissione per il paesaggio è nominata dal Presidente della Comunità Montana previa istruttoria e comparazione dei curricula presentati dagli interessati a seguito di pubblicazione di apposito avviso e in base alle esperienze conseguite dai componenti stessi, sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento e di cui alla D.G.R. 8/7977 del 6/8/2008 e s.m.i., nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza.
2. Qualora il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana sia in possesso dei requisiti necessari per svolgere la funzione di Presidente della Commissione, di cui all'art. 3 del presente regolamento, la funzione di Presidente della Commissione può essere attribuita allo stesso.

ART. 5 CONVOCAZIONE

1. La Commissione è convocata dal presidente o, in caso di impedimento, da un suo delegato.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto a mezzo PEC o posta elettronica e pervenire almeno tre giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno.

ART. 6 QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti nominati.
2. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento su cui deve essere espresso parere devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 7 ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E VERBALIZZAZIONE E FORMULAZIONE DEL PARERE

1. I compiti di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistiche sono esercitate da una specifica professionalità individuata dal Responsabile del Settore Tecnico;
2. L'incaricato deve provvedere alla verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione, acquisire il parere della Commissione e trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa ed alla proposta di provvedimento prevista dall'art 146 comma 7 del dlgs 42/2004.



3. L'incaricato svolge le funzioni di segretario durante le sedute della Commissione e provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione e dai commissari.

ART. 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. la domanda di autorizzazione paesaggistica dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dall'Accordo ai sensi dell'art. 3 del DPCM 12.12.2005 tra Regione Lombardia e Ministero per i beni e le Attività Culturali sottoscritto in data 4.8.2006 e dalla documentazione tecnica elencata negli allegati alla DGR n. 9/2727 del 22.12.2011;
2. La domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata dovrà contenere la documentazione elencata nel D.P.R. n. 139 del 9.7/2010;
3. E' fatta salva la possibilità che normative regionali o statali sopravvenute richiedano la presentazione di ulteriore documentazione.

ART. 9 CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dalla regione Lombardia in materia di tutela paesaggistica.

ART. 10 SOPRALLUOGHI

1. E' data la facoltà alla Commissione per il paesaggio di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere di cui all'art. 81 comma 3 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

ART. 11 AUDIZIONI DEI PROGETTISTI E DI TECNICI ESPERTI

1. La Commissione ha la facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.
2. La Commissione ha la facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.



ART. 12 COMPENSI

1. La partecipazione alla Commissione è gratuita.

ART. 13 DURATA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione ha durata pari al mandato del Presidente della Comunità Montana e comunque si intende prorogata sino alla nomina della "nuova" Commissione. Può operare a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i..
2. I componenti esterni della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione.
3. Qualora uno dei componenti esterni, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione con le procedure di cui all'art. 4.